**ASSOCIAZIONE FEDERISPETTORI**
Via Fieschi 201A-124R, 16121 - Genova
C.F. 90080600100
Mail: direttivo@federispettori.org | federispettori@pec.it

*Prot 13- 2026-11-17*

---

**Memoria Federispettori – Audizione IX Commissione Trasporti, AG 448 Nuovo Codice della Strada**

**Alla IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni – Camera dei Deputati**

**Oggetto:** Atto del Governo n. 448 – Schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada. Osservazioni e proposte emendative dell'articolo 235 (Della revisione dei veicoli in generale).

## Premessa

Federispettori rappresenta la figura professionale degli ispettori autorizzati che eseguono materialmente i controlli tecnici nei centri di revisione privati. Chiediamo che il nuovo codice riconosca espressamente l'ispettore come soggetto che esegue e certifica il controllo tecnico, accanto agli Uffici del Ministero e ai centri di controllo.

Lo schema riordina la disciplina della revisione e la allinea alla direttiva 2014/45/UE: un obiettivo che condividiamo. Proprio per questo il quadro deve essere completo. Oggi la norma primaria descrive chi organizza il servizio, ma non chi lo esegue. Le proposte che seguono colmano questa lacuna, chiedono che la vigilanza già prevista torni effettiva e non comportano oneri per lo Stato.

## Cosa manca nello schema

L'articolo 235 indica chi organizza il servizio di revisione, ma non chi esegue materialmente il controllo tecnico.

- Il **comma 4** affida la revisione solo agli Uffici del Ministero e ai centri di controllo privati autorizzati.
- Il **comma 6** rinvia a un decreto ministeriale per i "requisiti del personale, del titolare o dei soci amministratori", senza nominare l'ispettore.
- Il **comma 12** attribuisce la certificazione dell'esito ai centri, non a chi ha eseguito il controllo.

Oggi l'ispettore esiste nella normativa ministeriale e comunitaria: il DM 19 maggio 2017, n. 214 (art. 13 e Allegato IV), l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019, n. 65, il DM n. 445/2021 e le direttive del Ministero su autorizzazione, iscrizione al RUI e regime sanzionatorio.

## Perché l'ispettore deve entrare nel codice

Quattro ragioni, giuridiche e pratiche, rendono necessario nominare l'ispettore nella norma primaria.

1. **Lo richiede la direttiva che lo schema dichiara di attuare.** L'articolo 13 della direttiva 2014/45/UE impone agli Stati membri obblighi che riguardano la persona dell'ispettore: requisiti minimi di competenza e formazione, un certificato di abilitazione, l'assenza di conflitti di interesse, imparzialità e obiettività. Prevede inoltre che l'esito possa essere modificato solo dall'organismo di supervisione e solo se manifestamente errato. Lo schema recepisce l'articolo 12 sulle strutture e attrezzature (art. 235, commi 3, 5 e 7), ma non l'articolo 13 sugli ispettori.

**2. Il codice lo fa già per il controllo pubblico.** L'Allegato I.2, articolo 1, richiamato dall'articolo 15, indica per le "visite e prove di revisione" svolte negli Uffici le qualifiche, i requisiti culturali e l'abilitazione richiesti. Per lo stesso controllo, eseguito nei centri privati e concluso con la stessa certificazione, il codice tace. Lo stesso atto tecnico merita requisiti dello stesso rango.

**3. Il codice vigente lo nomina già.** L'articolo 80, comma 9, del d.lgs. 285/1992 richiede al "responsabile tecnico" requisiti personali e professionali. Lo schema eliminerebbe un riferimento oggi presente, proprio mentre la figura è stata rafforzata dalla direttiva.

**4. Chiarezza su chi risponde della certificazione.** Nella pratica l'ispettore esegue il controllo, firma l'esito e ne risponde personalmente. Lo schema, invece, riferisce certificazione, divieti e sanzioni solo all'impresa. Senza una norma primaria il confine tra la responsabilità dell'impresa (locali, attrezzature, organizzazione) e quella dell'ispettore (giudizio tecnico) resta affidato all'interpretazione caso per caso.

## Proposte emendative all'articolo 235

Tre modifiche brevi rendono riconoscibili per legge entrambi i soggetti del controllo tecnico, il centro e l'ispettore.

| omma | Emendamento | Motivazione |
|---|---|---|
| 4 | Aggiungere, in fine, il periodo: «Le operazioni di controllo tecnico sono eseguite da ispettori abilitati o autorizzati secondo il rispettivo regime giuridico e nell'ambito delle competenze loro attribuite.» | Individua nella norma primaria chi esegue il controllo, sia negli Uffici sia nei centri privati (art. 13 dir. 2014/45/UE). |
| 6 | Sostituire le parole «del personale» con le seguenti: «degli ispettori e dell'eventuale personale di supporto». | Il decreto attuativo disciplina espressamente i requisiti degli ispettori, come oggi l'art. 80, c. 9, per il responsabile tecnico. |
| 12 | Dopo le parole «apposita certificazione» aggiungere: «, sottoscritta dall'ispettore che ha eseguito il controllo tecnico». | Allinea la norma alla prassi: la certificazione è firmata da chi ha eseguito il controllo e ne risponde. |

**Vigilanza sui centri e sull'operato degli ispettori**

Un quadro completo funziona solo se viene applicato: chiediamo che la vigilanza già prevista dallo schema torni effettiva.

- L'**articolo 235, comma 7**, sottopone i centri privati ad attività ispettiva iniziale e periodica, anche con controlli a campione sui veicoli revisionati.
- L'**articolo 15, comma 5**, pone gli oneri delle attività di controllo, ispezione e vigilanza a carico dei soggetti controllati; le tariffe sono rinviate a decreto dall'articolo 235, comma 14.

Le risorse, quindi, sono previste. Oggi però gli uffici periferici della Motorizzazione sono assorbiti da altre attività e la vigilanza sui centri per veicoli leggeri e sull’operato degli ispettori è di fatto trascurata. Riconoscere l'ispettore nel codice e vigilare con regolarità su centri e ispettori rispondono alla stessa esigenza: ciascun soggetto risponde del proprio ruolo e tutelando chi lavora correttamente.

**Richiesta.** Un intervento che ripristini la vigilanza periodica *garantita* sui centri di controllo e sull'operato degli ispettori, così che le norme trovino reale applicazione.

## Conclusioni

Le proposte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Riconoscere l'ispettore nella norma primaria completa il quadro della revisione: nomina tutti i soggetti del controllo tecnico e ne chiarisce le responsabilità. Una vigilanza effettiva garantisce che queste regole siano applicate. Insieme rafforzano l'affidabilità delle revisioni, e quindi la sicurezza stradale.

Federispettori resta a disposizione della Commissione per ogni approfondimento tecnico.

Roma, 17/11/2026

***Andrea Rignanese, Vicepresidente Federispettori***